

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1997

che stabilisce le informazioni minime per le basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/394/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai fini dell'allegato III, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE del Consiglio, è opportuno, in una prima fase, stabilire informazioni minime uniformi per le basi di dati che gli Stati membri sono tenuti a costituire per gli animali e i prodotti introdotti nel loro territorio;

considerando che spetta agli Stati membri registrare, qualora lo ritengano necessario, informazioni supplementari concernenti gli animali e i prodotti introdotti nel loro territorio;

considerando che gli altri requisiti tecnici necessari saranno stabiliti successivamente in funzione degli studi in corso concernenti il progetto Shift;

considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni minime che gli Stati membri sono tenuti a registrare nelle basi di dati relative agli animali e ai prodotti introdotti nel loro territorio sono definite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

*ALLEGATO***INFORMAZIONI MINIME RELATIVE AGLI ANIMALI E AI PRODOTTI****1. Identificazione del posto di ispezione frontaliero**

Nome del posto di ispezione e codice (Animo)

2. Identificazione della partita

- a) Natura della merce e codice (Animo)
- b) Numero/quantità/unità
- c) Numero dell'«Allegato B»
- d) Paese terzo d'origine (codice ISO)
- e) Nome e numero di riconoscimento dello stabilimento d'origine
- f) Stato membro di destinazione/Paese di destinazione (codice ISO)

3. Controlli effettuati

- a) Controllo documentale (Sì/No/Non conforme)
- b) Controllo d'identità (Sì/No/Non conforme)
- c) Controllo fisico (Sì/No/Non conforme)
- d) Esame di laboratorio (Sì/No/Non conforme)

4. Esito dei controlli

- a) Accettazione (data)
 - b) Rispedizione (data)
 - c) Distruzione (data)
 - d) Trasformazione (data)
-